

STATUTO DELLA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

ARTICOLO 1 Denominazione

È costituita una Società a responsabilità limitata denominata "_____ Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata" in breve "_____ S.S.D. a r.l.", d'ora in poi Società.

ARTICOLO 2 Sede

La Società ha sede nel Comune di _____ (), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di cui al comma precedente. Spetta invece ai Soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello di cui al comma precedente.

ARTICOLO 3 Oggetto

La Società è senza fine di lucro e ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione, l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica ed in particolare delle seguenti attività sportive:

- discipline sportive acquatiche del nuoto, tuffi, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto di fondo, nuoto per salvamento e delle attività ginnico-motorie acquatiche applicative delle prime e può svolgere tutte le altre attività finalizzate agli stessi scopi;
-
- sport dilettantistici individuali e di squadra disciplinati dagli Organismi sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dal Comitato Italiano Paralimpico presso i quali intenderà affiliarsi.

La Società potrà svolgere attività diverse da quelle descritte nel precedente comma a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e che rispettino i criteri e i limiti fissati dalla legge.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale e per la realizzazione degli scopi sociali, la Società potrà:

- costruire o ristrutturare in economia e mediante appalto beni immobili ed impianti sportivi;
- assumere in proprio la gestione di impianti sportivi, ivi compresa la gestione della manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprietà, sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione da enti privati, con la possibilità di concedere a terzi l'uso ovvero l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo;
- gestire servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di: bar, punti ristoro e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;
- svolgere attività di allestimento e gestione di stabilimenti balneari, servizi ed attività culturali, turistiche ricreative legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzati alla promozione dei valori dello sport dilettantistico, ed alla conoscenza delle discipline sportive, compresi convegni, seminari, mostre ed eventi di spettacolo;
- gestire servizi di riabilitazione fisica e motoria;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
- sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre Società e/o associazioni sportive

dilettantistiche che svolgono attività sportiva agonistica nell'ambito dei programmi delle Federazioni sportive Nazionali;

- gestire i rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa.

La Società, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere operazioni ritenute pertinenti, mobiliari, immobiliari, finanziarie, non nei confronti del pubblico e commerciali, nonché potrà assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni in altre imprese, enti, Società o consorzi di imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, comunque nel rispetto della legge.

La Società intende affiliarsi alla Federazione Italiana Nuoto e accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, del CIP e del Dipartimento dello Sport nonché allo statuto e ai regolamenti della Federazione Nuoto e degli Organismi sportivi presso i quali provvederà ad affiliarsi, impegnandosi ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

ARTICOLO 4 Durata

La durata della Società è stabilita sino al e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II – CAPITALE - STRUMENTI E FINANZIAMENTO - PARTECIPAZIONE SOCIALE

ARTICOLO 5 Capitale, apporti dei Soci e titoli di debito.

Il Capitale Sociale è di euro _____,00 (_____ virgola zero zero). Sono ammessi conferimenti diversi dal denaro, purché nel rispetto della legge.

Le partecipazioni dei Soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del Capitale Sociale.

Il capitale può essere aumentato o ridotto solamente in forza di deliberazione dell'Assemblea con la maggioranza prevista per legge; per le decisioni si applicano gli artt. 2481 e seguenti del c.c.

I Soci hanno diritto di sottoscrivere gli aumenti di capitale mediante nuovi conferimenti in misura proporzionale alle partecipazioni dagli stessi possedute.

Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter c.c., è attribuita ai Soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. In tale circostanza, spetta ai Soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

La Società potrà acquisire dai Soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Per il rimborso dei finanziamenti dei Soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

È attribuita alla competenza dei Soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c.

ARTICOLO 6 Domiciliazione

Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

ARTICOLO 7 Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

Le partecipazioni sociali sono trasferibili per atto tra vivi al valore nominale nel rispetto del divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione.

ARTICOLO 8 Morte del Socio

In caso di morte di uno dei Soci gli altri debbono decidere se:

- liquidare la quota agli eredi, nel rispetto del divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, dei proventi dell'attività sociale;
- continuare la Società con gli stessi (in questo caso la Società potrà proseguire, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto);
- sciogliere la Società.

In caso di liquidazione della quota gli eredi avranno diritto al rimborso del solo valore del capitale conferito in Società. il pagamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato dalla Società ai successori del defunto entro centottanta giorni dalla morte del Socio.

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione del Socio defunto saranno assunte dai Soci ai sensi del successivo art. 10, senza tener conto, ai fini del calcolo della maggioranza, della partecipazione del Socio defunto.

In caso di continuazione della Società con più eredi del Socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

ARTICOLO 9 Recesso

Ai Soci spetta il diritto di recesso ai sensi e nei casi previsti e imposti dalle leggi vigenti.

Al Socio receduto sarà rimborsato il solo valore del capitale conferito in Società non applicandosi quindi la disciplina di cui al terzo comma dell'art. 2473 c.c.

Il Socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC).

Se il recesso è dovuto ad una decisione dei Soci, la raccomandata o la PEC deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei Soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.

L'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai Soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione presso il Registro delle Imprese.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

TITOLO III – DECISIONE DEI SOCI

ARTICOLO 10 Decisione dei Soci

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del Capitale Sociale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei Soci, salvo quanto previsto dal presente Statuto nonché dalla legge, ed in particolare dall'art. 2479, comma 4, cod. civ., possono essere adottate, oltre che in sede Assembleare, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai Soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

ARTICOLO 11 Assemblea dei Soci

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico, qualora nominato, o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di loro assenza o impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti. L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, costituita a norma di legge, delibera con le maggioranze previste dal codice civile. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario se nominato o dal notaio, con le indicazioni e le modalità di cui all'art. 2375 c.c.

ARTICOLO 12 Consultazione scritta

In caso di procedura di consultazione scritta, viene comunicato a tutti i Soci, a tutti gli amministratori ed ai componenti dell'Organo di Controllo, ove nominati, il testo della decisione da adottare, allegando l'eventuale parere dell'Organo di Controllo, fissando inoltre un termine, non inferiore a otto giorni, entro il quale il Socio deve far pervenire presso la sede sociale il proprio consenso o il proprio dissenso alla stessa, o l'astensione espressa.

La comunicazione e i conseguenti consensi, dissensi o astensioni devono risultare comunque da documento sottoscritto dal Socio.

L'Organo Amministrativo, dopo aver accertato i risultati della votazione, procederà alla redazione di un apposito verbale, inserito nel libro delle decisioni dei Soci da cui devono risultare la data (che corrisponde a quella dell'ultima dichiarazione pervenuta tempestivamente), l'argomento oggetto di decisione, le risultanze della decisione, l'indicazione dei Soci favorevoli, contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro decisione.

Deve essere assicurato a ciascun Socio il diritto di partecipare alla decisione e tutti gli aventi diritto devono ricevere un'adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto, e regolarmente sottoscritta, da parte di tanti Soci che rappresentino più della metà del Capitale Sociale.

ARTICOLO 13 Consenso espresso per iscritto

In caso di procedura di consenso espresso per iscritto, ciascun Socio dichiara chiaramente di aver ricevuto un'adeguata e preventiva informazione sull'argomento oggetto di decisione ed esprime il suo consenso o il suo dissenso o l'astensione su di una proposta di decisione comunicatagli in precedenza. Tale dichiarazione dovrà pervenire presso la sede sociale entro e non oltre venti giorni dal ricevimento della prima dichiarazione.

L'Organo Amministrativo, accertato il risultato della votazione, procederà alla redazione di un apposito verbale, inserito nel libro delle decisioni dei Soci da cui devono risultare: i Soci favorevoli, contrari ed astenuti, l'argomento oggetto di decisione, le risultanze della decisione, la data in cui si è formata la decisione (che corrisponde a quella dell'ultima dichiarazione pervenuta tempestivamente), e le eventuali osservazioni o

dichiarazioni, se richiesto da uno o più soci.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto, e regolarmente sottoscritta, da parte di tanti Soci che rappresentino più della metà del Capitale Sociale.

ARTICOLO 14 Diritto di voto

Ciascun Socio, iscritto nel Registro delle Imprese, ha un diritto di voto proporzionale alla sua partecipazione al Capitale.

Il Socio titolare di partecipazione per la quale espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto, non può partecipare alle decisioni dei Soci.

ARTICOLO 15 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è convocata dall'Organo Amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, mediante avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica (in modo da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare), fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio, completo dei relativi dati, risultante dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, e potrà essere prevista una diversa data di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero Capitale Sociale e tutti gli amministratori e l'Organo di Controllo, se nominato, è presente o informato della riunione e non si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o l'Organo di Controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione nonché su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 16 Delega

Ogni Socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altre persone, non necessariamente socie, nei modi e con i limiti di legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche per delega.

ARTICOLO 17 Amministratori

La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei Soci in sede della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a [...] amministratori, secondo il numero determinato dai Soci;

Gli amministratori possono essere scelti anche tra non soci.

È fatto divieto agli amministratori della società di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Restano fermi, inoltre, gli altri divieti e le incompatibilità di legge.

ARTICOLO 18 Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori sono rieleggibili e restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai Soci al momento della nomina.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori, o la metà nel caso di numero pari, si intende decaduto l'intero consiglio. In tale ipotesi gli altri consiglieri devono, entro dieci giorni, convocare l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

ARTICOLO 19 Consiglio di Amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i Soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate in adunanza collegiale, mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

ARTICOLO 20 Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Con riguardo all'adunanza collegiale, il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica in modo da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare a tutti gli amministratori, i componenti dell'Organo di Controllo e revisori, se nominati, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, e, se nominati, i componenti dell'Organo di Controllo e i revisori.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in adunanza sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica. Delle deliberazioni della seduta si redigereà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ARTICOLO 21 Decisioni dell'Organo Amministrativo mediante consultazione scritta

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di decisione, alla quale va allegato l'eventuale parere dell'Organo di Controllo, che deve essere inviata a tutti i consiglieri, ai sindaci e ai revisori, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali. Dalla proposta deve risultare l'esatto testo della decisione da adottare.

I consiglieri hanno 8 (otto) giorni per trasmettere presso la sede sociale o al Presidente del Consiglio di Amministrazione la risposta, risultante da documento regolarmente sottoscritto, che dovrà essere allegata al verbale di cui al paragrafo successivo. Le decisioni mediante consultazione scritta del Consiglio di Amministrazione sono assunte con i voti favorevoli della maggioranza dei consiglieri in carica.

Spetta al Presidente redigere un verbale che indicherà i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti; la data in cui si è formata la decisione (che corrisponde a quella dell'ultima risposta tempestivamente effettuata); eventuali dichiarazioni o osservazioni relative all'argomento oggetto della consultazione. Tale verbale sarà poi trascritto ad opera dello stesso Presidente nel libro delle decisioni degli amministratori.

ARTICOLO 22 Decisioni dell'Organo Amministrativo mediante consenso espresso per iscritto

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con esplicito e

chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere stato adeguatamente e preventivamente informato.

I consensi o i dissensi o le astensioni possono essere trasmessi presso la sede della Società o al Presidente del Consiglio di Amministrazione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione, regolarmente sottoscritto dall'autore.

Le decisioni mediante consenso espresso per iscritto del Consiglio di Amministrazione sono assunte con i voti favorevoli della maggioranza dei consiglieri in carica e successivamente comunicate all'Organo di Controllo, ove nominato.

Spetta al Presidente redigere un verbale che indicherà i consiglieri favorevoli, contrari ed astenuti, la data in cui si è formata la decisione (che corrisponde alla data dell'ultima dichiarazione tempestivamente effettuata) ed eventuali dichiarazioni o osservazioni relative all'argomento oggetto della decisione. Tale verbale sarà poi trascritto ad opera dello stesso Presidente nel libro delle decisioni degli amministratori, allegando l'eventuale parere dell'Organo di Controllo.

ARTICOLO 23 Poteri dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della Società, salvo quelli che per legge o per Statuto sono riservati ai Soci.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c. ed in genere quanto non consentito dalla legge.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ARTICOLO 24 Rappresentanza

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale e generale della Società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza legale e generale della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché agli Amministratori delegati eventualmente nominati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.

La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al Presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

ARTICOLO 25 Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Agli amministratori potrà essere attribuito un compenso annuo da determinarsi dai Soci con decisione valida fino a modifica, o per il diverso tempo stabilito in sede di decisione stessa, nel rispetto dei limiti eventualmente previsti dalla legge.

I Soci possono, inoltre, assegnare agli amministratori un'indennità annuale, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei Soci, nel rispetto dei limiti eventualmente previsti dalla legge.

ARTICOLO 26 Organo di Controllo

Nei casi in cui la legge prevede l'obbligo della presenza dell'Organo di Controllo, questo sarà nominato e

funzionante a norma di legge. Il compenso è determinato dall'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 27 Revisione legale

La revisione legale sulla Società, se obbligatoria per legge, è esercitata dall'Organo di Controllo, i cui membri dovranno essere Revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

L'Assemblea potrà, tuttavia, attribuire la revisione legale ad un Revisore o ad una Società di revisione iscritta nell'apposito Registro.

ARTICOLO 28 Consiglio Sportivo

In seno alla società potrà essere eletto il Consiglio Sportivo, composto da tre a cinque membri, organo di consultazione dell'organo di Amministrazione e con funzioni operative nell'ambito delle attività sportive, senza peraltro poteri di rappresentanza esterna della società se non nei confronti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva ai quali la società intenderà affiliarsi.

I membri, scelti anche fra non soci, verranno nominati dall'Organo di amministrazione, che ne determinerà anche il numero e la durata. Del Consiglio Sportivo farà parte di diritto presiedendolo, il Presidente della società o l'Amministratore Unico. I membri sono rieleggibili e durano in carica per il tempo stabilito all'atto della nomina.

In caso di cessazione dalla carica di un consigliere, l'organo amministrativo provvederà alla sua sostituzione. Il nuovo eletto durerà in carica fino alla scadenza del mandato degli altri consiglieri.

Il Consiglio Sportivo è organo consultivo dell'organo amministrativo in merito a tutti gli argomenti di carattere sportivo sui quali di volta in volta l'organo amministrativo riterrà di investirlo. I pareri espressi dal Consiglio Sportivo peraltro non saranno vincolanti per l'organo amministrativo.

Il Consiglio Sportivo, inoltre, avrà funzione operativa nell'ambito delle attività sportive, occupandosi dell'ottimizzazione e della valorizzazione delle discipline ed attività sportive svolte dalla società, coordinando le singole iniziative.

TITOLO IV – LIBRI SOCIALI, SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ARTICOLO 29 Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato ai Soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo la possibilità di un maggior termine non superiore a centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 c.c., secondo comma.

L'Assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere interamente reinvestiti nella Società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente art. 3, salve le riserve di legge se dovute.

Gli utili e comunque i proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere distribuiti fra i soci, anche in forme indirette.

TITOLO V – SCIoglimento – CLAUSOLA COMPROMISSORIA – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 30 Scioglimento e liquidazione

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge. L'Assemblea, convocata dall'Organo Amministrativo, delibererà: il numero dei liquidatori; in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio; la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli a cui spetta la rappresentanza della Società; i criteri in base

ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dell'organo liquidativo e gli eventuali limiti.

In caso di scioglimento della Società, resta fermo l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio ed in genere gli obblighi di legge.

ARTICOLO 31 Clausola Compromissoria

Tutte le controversie sorte tra i Soci oppure tra i Soci e la Società, gli amministratori, i liquidatori o l'Organo di Controllo, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovranno essere risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti o dell'Ordine degli Avvocati del Distretto nel cui ambito ha sede la Società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente.

La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la Società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e alle controversie che in base agli Statuti delle Federazioni sportive e/o Enti di Promozione sportiva a cui la Società partecipa sono demandate a specifici organi di composizione delle liti.

ARTICOLO 32 Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme dettate dal codice civile e dalla legge, anche speciale, ivi compreso il D. Lgs. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni.